



AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE
DELL' AGRICOLTURA NEL MOLISE

GIACOMO SEDATI

Legge Regionale 23 novembre 2004, n.27
CAMPOBASSO

SERVIZIO:

Amministrazione – Bilancio- Ragioneria Contabilità - Personale

ARSIAM

Protocollo Unico Generale

Prot. N. 0009925/10 del 24/12/2010
Interna



All'albo (cartaceo)

Alla Presidenza ARSIAM

Al sig. Direttore Generale dr. A.
Iacobucci

Al sig. Dirigente Servizio 4
dr. G. Cardarelli

A tutti i responsabili d'ufficio

OGGETTO: Regolamento albo pretorio informatico.
Delibera CdA n. 57 del 23.12.2010

Con deliberazione CdA n. 57 del 23.12.2010, che si trasmette in allegato alla presente, è stato approvato il Regolamento per la gestione dell'albo elettronico dell'Agenzia.

Il responsabile dell'Ufficio Informatica è pregato di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Agenzia, nella sezione: Provvedimenti/Regolamenti.

L'albo andrà in vigore, per obbligo posto dalla legge n. 69/2009, il 1° gennaio 2011 e costituirà l'unica forma di pubblicazione dei provvedimenti avente valore legale, sostituendo l'albo cartaceo.

Risulta dunque evidente l'impatto di tale novità legislativa sull'attività dell'Agenzia e pertanto si è provveduto a redigere e fare approvare un Regolamento per la fissazione di alcuni principi basilari per la redazione e la pubblicazione degli atti, demandando ad una successiva circolare l'illustrazione degli aspetti prettamente operativi.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. su alcune delle norme più importanti e di maggiore rilevanza pratica contenute nel Regolamento.

Nell'art. 3 sono elencati gli atti soggetti a pubblicazione e viene operata una distinzione nell'ambito delle Determinazioni Dirigenziali, escludendo dall'obbligo di pubblicazione quelle di carattere organizzativo, o che comunque esauriscono la propria rilevanza all'interno dell'Agenzia, che si considerano notificate agli uffici e/o dipendenti interessati, a tutti gli effetti, tramite il protocollo informatico.

L'art. 5 prevede la durata del periodo di pubblicazione, stabilita in quindici giorni, compreso il giorno iniziale della pubblicazione, qualora una specifica durata non sia indicata da una disposizione di legge o di regolamento ovvero dalla struttura richiedente la pubblicazione.

L'art. 6 stabilisce le modalità di redazione degli atti, con particolare attenzione al rispetto della normativa sulla privacy; tale articolo va letto in maniera coordinata con l'ultimo comma dell'art. 7, secondo il quale i Dirigenti e Funzionari che provvedono alla redazione degli atti, da pubblicare all'albo pretorio elettronico, sono responsabili del rispetto ed osservanza delle modalità di pubblicazione.

IL DIRIGENTE

dr. Nazzareno De Luca

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE
DELL'AGRICOLTURA NEL MOLISE

"GIACOMO SEDATI"

CAMPOBASSO

(L.R. 23 Novembre 2004 n. 27)

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 23/12/2010

DELIBERAZIONE N. 57 DEL 23/12/2010

**OGGETTO: ALBO PRETORIO INFORMATICO DELL'ARSIAM - ATTIVAZIONE ED APPROVAZIONE
REGOLAMENTO**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunito il giorno ventitre dicembre duemiladieci, in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,
sotto la presidenza di Emilio ORLANDO
e con l'assistenza del Direttore Generale Antonio IACOBUCCI
Svolge le funzioni di Segretario Lucio STEFANELLI

Presenti ed assenti i Signori Consiglieri membri come segue :

		PRESENTI	ASSENTI
Pasquale	CERIO	X	
Benedetto	CIANCI	X	
Pio	PROZZO	X	

Presenti, pertanto, n. 4 componenti il Consiglio di Amministrazione, numero sufficiente per deliberare ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 23 Novembre 2004, n. 27.

HA DECISO

quanto riportato nelle facciate interne relativamente all'oggetto

SERVIZIO UNO

Amministrazione, Bilancio, Ragioneria, Contabilità, Personale

La proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla struttura diretta dal sottoscritto Dott. Nazzareno DE LUCA.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(Dott. Nazzareno DE LUCA)

Il sottoscritto Direttore Generale esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12, lettera f, della L.R. 23 Novembre 2004, n. 27.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Antonio IACOBUCCI)

PREMESSO

- che in esecuzione dell'art. 32 della Legge 69/2009 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici e che in attuazione dei principi di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 241/1990 e s.m.i. e degli istituti di democrazia partecipativa previsti dal D.Lgs 267/2000 occorre garantire l'esercizio di diritti di informazione e di accesso ai documenti amministrativi mediante l'istituzione di un "Albo Pretorio Informatico";

RILEVATO

che l'Albo Pretorio Informatico consiste nel dedicare una parte, ben evidente, dello spazio web del sito informatico di questa Agenzia;

VISTA

la bozza di regolamento appositamente predisposta dal Servizio 1 in collaborazione con la Direzione Generale – Ufficio Informatica, Gestione Sistemi Informativi e sito Web dell'Agenzia; allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) di cui forma parte integrante e sostanziale;

VISTO

il D.Lvo n. 267/2000;

VISTO

l'art. della legge 69/2009;

SENTITO

il parere favorevole del Direttore Generale

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato

1. di attivare, con decorrenza 01/01/2011, l'albo Pretorio Informatico dell'ARSIAM;
2. di approvare il "Regolamento dell'Albo Pretorio Informatico dell'ARSIAM" allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al Servizio 1 di coordinare e sovrintendere alla corretta tenuta dell'albo pretorio nel suo complesso e ad impartire ai Servizi le necessarie direttive per il suo regolare funzionamento e per eventuali adeguamenti normativi e procedurali.
4. di dare, inoltre, mandato sempre al Servizio 1 affinché dia la più ampia pubblicità del presente provvedimento sia sul sito Web dell'Agenzia che, anche, attraverso l'affissione, presso tutte le sedi ARSIAM, mediante l'affissione di specifici avvisi attinenti l'istituzione dell'Albo Informatico dell'ARSIAM, la sua decorrenza e le modalità di consultazione.

Il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L.R. n. 27 del 23.11.2004.

Il Segretario
(Lucio STEFANELLI)




Il Presidente
(Emilio ORLANDO)



Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo, conservata presso questo Servizio.

Campobasso, li 24 DIC. 2011

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
(Dr. Nazzareno DE LUCA)



**AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE
DELL' AGRICOLTURA NEL MOLISE**

GIACOMO SEDATI
Legge Regionale 23 novembre 2004, n.27
CAMPOBASSO

REGOLAMENTO DELL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ARSIAM

art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'albo elettronico dell'ARSIAM, ai sensi dell'art. 32 legge 69/2009. All'interno del sito internet ufficiale dell'Agenzia: www.arsiam.it è individuata l'area destinata all'Albo pretorio elettronico, agevolmente individuabile dall'utente visitatore.

art. 2 – DECORRENZA ALBO PRETORIO ON-LINE

A decorrere dal **1° gennaio 2011**, nel rispetto della normativa vigente, entra in vigore l'Albo Pretorio On-line dell'ARSIAM, l'affissione di atti cartacei, pertanto, non verrà più effettuata non avendo efficacia di pubblicità legale.

art. 3 - ATTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Sono pubblicati all'albo elettronico gli atti per i quali le singole norme di legge o regolamento richiedano la pubblicazione all'Albo pretorio con funzione dichiarativa, costitutiva o di pubblicità - notizia.

A titolo esemplificativo:

- deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- deliberazioni Presidenziali;
- bandi di gara e di concorso e relativi esiti
- avvisi,

Per quanto concerne le Determinazioni Dirigenziali, vanno pubblicate all'albo pretorio on - line quelle dalla cui esecuzione possono sorgere diritti, doveri o legittime aspettative di soggetti terzi rispetto all'Agenzia, anche se si rivolgono ad una pluralità indistinta di soggetti, potenzialmente interessati.

Le Determinazioni di carattere organizzativo, o che comunque esauriscono la propria rilevanza all'interno dell'Agenzia, non vanno pubblicate all'albo e si considerano notificate agli uffici e/o dipendenti interessati, a tutti gli effetti, tramite il protocollo informatico.

art. 4 EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE

La pubblicazione degli atti all'Albo pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione legale di conoscenza degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolve (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia etc.)

art. 5 DURATA DELLA PUBBLICAZIONE.

La pubblicazione degli atti avverrà per 15 (quindici) giorni naturali e continuativi, comprese le festività civili, compreso il giorno iniziale della pubblicazione, qualora una specifica durata non sia indicata da una disposizione di legge o di regolamento ovvero dalla Struttura richiedente la pubblicazione.

La pubblicazione ha termine il giorno precedente a quello della materiale defissione del documento.

art. 6 MODALITA' DI REDAZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Gli atti destinati alla pubblicazione all'albo informatico devono essere redatti in modo da rispettare i principi generali che presiedono al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali", e in particolare il principio di pertinenza , non eccedenza , indispensabilità dei dati pubblicati rispetto alle finalità perseguite.

Parimenti, i provvedimenti devono essere redatti in modo da evitare il riferimento specifico a dati sensibili, con particolare riferimento a quelli relativi allo stato di salute di determinate persone.

Se i dati sensibili sono necessari ai fini dell'adozione del provvedimento devono essere contenuti in appositi documenti che vanno solo richiamati nel provvedimento pubblicato, senza esservi materialmente allegati e rimanendo agli atti degli uffici.

Tutti i documenti devono essere pubblicati all'albo elettronico in un formato elettronico che ne garantisca l'inalterabilità.

Art. 7 COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Il Dirigente del Servizio 1 coordina e sovrintende la corretta tenuta dell'albo pretorio nel suo complesso ed impartisce ai Servizi le necessarie direttive per il regolare, buon funzionamento e per eventuali adeguamenti normativi e procedurali.

L'ufficio Informatica garantisce il necessario supporto informatico per il regolare funzionamento dell'albo (implementazione, assistenza, manutenzione ed aggiornamento, sicurezza dei dati etc.)

I Dirigenti e Funzionari che provvedono alla redazione degli atti da pubblicare all'albo pretorio elettronico sono invece responsabili del rispetto ed osservanza delle modalità di pubblicazione di cui agli artt. 5 e 6.

Art. 8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

E' fatto salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art. 22 e seguenti legge 241/1990.

Art. 9 CONSULTAZIONE

Con decorrenza dal 1° gennaio 2011 l'Albo pretorio dell'ARSIAM sarà accessibile da tutti e in tutti i giorni dell'anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzioni necessarie ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e dell'Albo pretorio, collegandosi al sito istituzionale dell'ARSIAM all'indirizzo www.arsiam.it -

I cittadini meno adusi alla telematica, possono, per la consultazione dell'albo on-line, rivolgersi, negli orari di ufficio, o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della sede di Campobasso o presso un qualsiasi

altro Ufficio periferico dell'ARSIAM.

Presso tutte le sedi ARSIAM verrà affisso, in evidenza, un avviso nel quale verrà indicato chiaramente che la presunzione di conoscenza legale è attribuita soltanto agli atti pubblicati nell'Albo pretorio online, fornendo anche le indicazioni indispensabili per accedere agli stessi.

Art. 10 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente "regolamento" si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Le disposizioni del presente "regolamento", qualora contrastanti con norme gerarchicamente superiori sono da disapplicare senza alcuna formalità.